

MASSIMO FRANZONI
Prof. ord. dell'Università di Bologna

DANNO PUNITIVO E ORDINE PUBBLICO

SOMMARIO: 1. Il dibattito italiano sul danno punitivo e la sentenza delle SS.UU. – 2. L'ordine pubblico interno e l'ordine pubblico internazionale. – 3. Il danno punitivo non esiste in Italia? – 4. Il danno risarcibile e il danno punitivo. – 5. La funzione della responsabilità civile e la funzione del danno punitivo. – 6. La proporzionalità del danno punitivo alla violazione compiuta o al risarcimento del danno patrimoniale.

1. – Mi sono spesso chiesto perché gli operatori italiani siano tanto spaventati dal danno punitivo e perché così tante attese su questa pronuncia. Quando per la prima volta ho letto la sentenza in commento, ho anche pensato che tutta la vicenda fosse frutto di un equivoco al punto che la decisione, ben motivata e ben articolata, fosse un *obiter dictum* e che il principio di diritto reso ai sensi dell'art. 363 c.p.c. fosse frutto di una forzatura. Oggetto della decisione, in effetti, non è una pronuncia in tema di danno punitivo, rispetto alla quale ci si potrebbe porre il problema della omessa motivazione rilevante per capire la *ratio* del *dictum*, quantomeno sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità della condanna⁽¹⁾. Né si fa riferimento a quella questione, comunque ampiamente risolta, della mancanza di una motivazione nella sentenza di condanna, che pure

(1) Di ciò dà atto l'estensore della Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601: «a poco vale addurre che inizialmente il difensore del motociclista aveva testimoniato avanti la giuria della Florida che il valore della domanda oscillava dai 10 ai 30 milioni di dollari. Proprio questa prospettiva, che avrebbe potuto essere grossolanamente sanzionatoria e abnorme, risulta abbandonata dal ridimensionamento della transazione ben sotto i limiti della sola componente patrimoniale del risarcimento richiesto.

Ne discende che non v'è alcun modo per ipotizzare il carattere "punitivo" della condanna pronunciata, carattere che comunque non si può presumere sol perché manchi nella sentenza, o meglio nella transazione recepita dal giudice americano, una chiara distinzione delle componenti del danno.

Il motivo in questo senso ripropone una lettura "radicale" dei precedenti specifici citati, i quali erano però fondati (cfr. in particolare Cass. 1781/12) sul riscontro dell'"insufficienza argomentativa", canone ormai non utilizzabile e che costringe quindi chi si opponga al riconoscimento a individuare inequivocabilmente eventuali profili normativi falsamente applicati dal provvedimento di delibazione».

ha a lungo interessato gli interpreti e che può dirsi risolta sulla stregua del seguente principio: «in tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli art. 64 e seg. l. 31 maggio 1995 n. 218, sebbene la mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituisca causa ostativa al riconoscimento stesso, tuttavia tale vizio diviene rilevante quando la motivazione stessa sia indispensabile ai fini del riconoscimento di una sentenza, per valutarne la compatibilità con l'ordine pubblico interno (nella specie, la decisione impugnata aveva riconosciuto una sentenza statunitense, priva di motivazione, la quale aveva liquidato un'ingente somma a titolo di risarcimento del danno, senza precisare i criteri legali in concreto applicati per qualificare la responsabilità, né individuare le voci di pregiudizio risarcibile e la causa giustificatrice dell'attribuzione e senza ripartire le conseguenze riparatorie fra i più responsabili, onde evitare indebite duplicazioni e locupletazioni)»⁽²⁾.

La pronuncia in commento si occupa di una sentenza straniera, resa su di una transazione, la cui *res litigiosa* contemplava anche il danno punitivo, per superare la quale le parti si sono fatte «reciproche concessioni» (art. 1965 c.c.). Il *dictum* della sentenza straniera è quello che ha eseguito la transazione, e questo ha consentito all'estensore di aggiungere: «l'esito dei tre motivi svolti da parte ricorrente conduce al rigetto del ricorso. L'inammissibilità dell'ultimo motivo dà tuttavia alle Sezioni Unite la facoltà di pronunciarsi sulla questione in esso dibattuta, potendosi interpretare l'art. 363 c.p.c., comma 3°, nel senso che la enunciazione del principio di diritto è consentita anche in relazione a inammissibilità di un singolo motivo di

(2) Cfr. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in *F. it.*, 2012, I, c. 1449, con nota di R. DE HIPPOLYTIS; e in *Danno e resp.*, 2012, p. 609, con nota di G. PONZANELLI, *La cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio*. Su questa scia si colloca anche la Cass., 3 settembre 2015, n. 17519, in *Mass. F. it.*, 2015: «in tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (corte di giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento.

ricorso che involga una questione di particolare importanza, ancorché il ricorso debba nel suo complesso essere rigettato». È tuttavia innegabile che tutta la vicenda è coerente con il grado di aspettative che si era venuto a creare sulla questione, che va ben al di là del solo danno punitivi. Infatti così prosegue: «nella specie le condizioni che giustificano l'enunciazione del principio di diritto si desumono dall'esteso dibattito dottrinale che da tempo sollecita un intervento giurisprudenziale sul tema e dalla stessa ordinanza di rimessione, stimolata dalla sagacia espositiva delle parti»⁽³⁾.

Con queste precisazioni, è indiscutibile che la questione affrontata fosse di primario interesse: per la collocazione sistematica del danno punitivo; per la funzione che spetta all'ordine pubblico internazionale, rispetto all'ordine pubblico interno; per il ruolo che la responsabilità civile gioca in tutta la vicenda. Sono proprio queste le questioni risolte nel principio di diritto, pronunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.:

«Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico»⁽⁴⁾.

La premessa del principio di diritto, sulle funzioni della responsabilità civile, il dibattito nazionale sul danno non patrimoniale, sul danno esistenziale, legittima una certa percezione di questa pronuncia che, a partire da *Il sole 24 ore* del giorno successivo alla sua pubblicazione, si può bene riassumere nel titolo dell'articolo di Giovanni Negri: *Dalla Cassazione via libera ai risarcimenti dei «danni punitivi», come negli Usa*⁽⁵⁾. Su questa percezione, che forse porterebbe a modificare i criteri del risarcimento del danno in Italia, mi pare si debba fortemente indugiare.

⁽³⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601.

⁽⁴⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601.

⁽⁵⁾ Per altri titoli con identica suggestione: R. PATERNICÒ, *Responsabilità civile e punitive damages: la Cassazione apre al risarcimento del danno punitivo*, in <http://www.studiocattaldi.it>; *Danni punitivi, via libera al risarcimento anche in Italia*, in <https://www.diritto.it>.

La tesi che mi propongo di dimostrare è che il danno punitivo di cui è stata riconosciuta l'efficacia in Italia, secondo le regole della delibazione di una sentenza straniera, sta al danno patrimoniale o al danno non patrimoniale, allo stesso modo in cui la buona fede in senso soggettivo (art. 1147 c.c.) sta alla buona fede in senso oggettivo (art. 1375 c.c.) o l'ordine pubblico del codice penale sta all'ordine pubblico del codice civile. Con la conseguenza che, pur con l'innovazione che avvicina l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi di cultura giuridica affine al nostro, mi riprometto di dimostrare che nulla è cambiato nella stima e nella liquidazione del danno risarcibile, secondo le regole del fatto illecito⁽⁶⁾.

Questa conclusione muove dalla comune accezione secondo la quale lo scopo del giudizio delibatorio è quello «di dare ingresso nell'ordinamento interno non alla legge straniera, ma ad una sentenza o ad un atto, nell'ambito di uno specifico rapporto giuridico, con limitata incidenza sul piano del diritto interno»⁽⁷⁾.

2. – Va fatta una breve premessa: da tempo abbiamo assistito ad una scomposizione della tradizionale figura dell'ordine pubblico. In conseguenza di questa si afferma che, «in tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico non si identifica con il c.d. ordine pubblico interno – e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile – bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai (soli) principî fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico»⁽⁸⁾. Si ribadisce che «la giurisprudenza di legittimità ha compiuto una progressiva evoluzione

⁽⁶⁾ Il primo studio importante tuttora di grande attualità è contenuto in una ricerca, poi confluita in un convegno, i cui atti sono stati raccolti in volume: *Le pene private*, a cura di F.D. BUSNELLI - G.G. SCALFI, Milano 1985. Altra ricerca e altro convegno Busnelli ha promosso intorno alle sanzioni civili, a Pisa, il 19 aprile 1986, sotto il titolo «*Dalle pene private alle sanzioni civili punitive*». Ho ripreso quelle stesse riflessioni in M. FRANZONI, *La lite temeraria e il danno punitivo*, in *Resp. civ.*, 2015, p. 1063 ss.; ID., *Antigiuridicità del comportamento e prevenzione della responsabilità civile*, in *La responsabilità civile*, 2008, p. 294, riproducendo concettualmente il pensiero di F. GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali*, in *Contratto e impr.*, 1987, p. 531 ss.

⁽⁷⁾ Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, in *F. it.*, 2016, I, c. 1973, annotata da E. D'ALESSANDRO, *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*; in *Corriere giur.*, 2016, p. 909, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*; in *Danno e resp.*, 2016, p. 827, con nota di P.G. MONATERI, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle sezioni unite*; G. PONZANELLI, *Possibile intervento delle sezioni unite sui danni punitivi*; in *G. it.*, 2016, p. 1854, annotata da A. DI MAJO, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile*.

⁽⁸⁾ Cass. 6 dicembre 2002, n. 17349, in *F. pad.*, 2003, I, c. 62.

nell'interpretazione del principio di ordine pubblico (cui si aggiungeva, nell'abrogato art. 31 disp. gen., il richiamo al buon costume), inteso originariamente come espressione di un limite riferibile all'ordinamento giuridico nazionale, costituito dal complesso dei principi che, tradotti in norme inderogabili o da queste desumibili, informano l'ordinamento giuridico e concorrono a caratterizzare la struttura etico-sociale della società nazionale in un determinato momento storico»⁽⁹⁾. Con queste premesse, in un primo tempo si poi ritenuto che l'indagine sulla conformità all'ordine pubblico andasse riferita all'ordine pubblico interno, se la sentenza da riconoscere riguardava cittadini italiani, e all'ordine pubblico internazionale se riguardava (soltanto) cittadini stranieri⁽¹⁰⁾.

Storicamente questa fase intermedia ha anticipato la proposizione di un principio molto forte che è diventato diritto vigente: «il riferimento all'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, [è fondato] su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria»⁽¹¹⁾. Se così non fosse, quindi, se l'ordine pubblico internazionale si identificasse con quello interno «le norme di conflitto sarebbero in grado di funzionare solo quando conducano all'applicazione di norme materiali straniere aventi contenuto simile a quelle italiane»⁽¹²⁾.

La vera questione è che la regola della stretta reciprocità è stata abbandonata da tempo e, proprio in conseguenza di ciò, è stata delibata la sentenza straniera priva di motivazione «vuoi perché la motivazione medesima non è compresa nell'art. 797 c.p.c. tra le condizioni per la suddetta declaratoria, vuoi perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da dover presumere che i fatti e le

⁽⁹⁾ Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, cit. e queste sono le sentenze riportate in motivazione a sostegno dell'assunto: Cass. 5 dicembre 1969, n. 3881, in *F. it.*, 1970, I, c. 1977 e Cass. 24 aprile 1962, n. 818, *ivi*, 1962, I, c. 1712.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Cass. 14 gennaio 1982, n. 228, in *Dir. famiglia*, 1982, p. 454.

⁽¹¹⁾ Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, cit., a sostegno del cui assunto riporta: Cass. 22 agosto 2013, n. 19405, in *F. it.*, 2014, I, c. 2898; Cass. Sez. lav., 21 gennaio 2013, n. 1302; Cass. 28 dicembre 2006, n. 27592, in *F. it.*, 2007, I, c. 1789; Cass., Sez. lav., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17349, in *F. pad.*, 2003, I, c. 62, Cass. 10 marzo 1995, n. 2788.

⁽¹²⁾ Cass., Sez. lav., 4 maggio 2007, n. 10215, il caso riguardava un licenziamento *ad nutum* che, in astratto sarebbe in contrasto con l'ordine pubblico interno, in concreto il giudice straniero aveva accertato l'inadempimento del lavoratore, presupposto del licenziamento.

questioni di diritto posti a fondamento della decisione vengano considerati non più discutibili dalle stesse parti), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo il 1° comma dell'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione il quale attiene esclusivamente all'ordinamento interno»⁽¹³⁾.

Il ragionamento seguito è che, una volta caduta la reciprocità fra i diversi ordinamenti, prevista dell'abrogato art. 16 disp. prel. c.c., anche l'ordine pubblico dell'abrogato art. 31 disp. prel. c.c. ha dovuto configurarsi diversamente, al punto che «un *default judgment* inglese emesso a seguito di *debarment* è riconoscibile in Italia e non può essere considerato contrario all'ordine pubblico processuale in quanto, come accertato dalla corte d'appello, l'esclusione disposta dalla corte anglosassone non ha dato luogo ad una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio»⁽¹⁴⁾.

Quanto al diritto sostanziale, sulla premessa che il giudice della delibazione è tenuto a «valutare gli “effetti” della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto»⁽¹⁵⁾, in un caso di sentenza straniera (nella specie emessa dalla corte circondariale della contea di Cook, Illinois, Usa) relativa alla definizione delle questioni economiche patrimoniali del divorzio, la valutazione della sua non contrarietà all'ordine pubblico riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra coniugi o con riferimento ai principi che costituiscono il nucleo essenziale ed inviolabile del diritto di proprietà, alla luce del contenuto costituzionale e di derivazione Cedu del diritto stesso»⁽¹⁶⁾.

⁽¹³⁾ Cass. 22 marzo 2000, n. 3365, in *G. it.*, 2000, I, c. 3571, con nota di A. PALMIERI; su altre vicende di diritto processuale, Cass. 29 novembre 1999, n. 13315, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2715, si trattava del momento di perfezione della notifica; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13928, in *F. it.*, 2000, I, c. 3571, per la rinuncia ad assumere testi per rogatoria.

⁽¹⁴⁾ Cass. 9 maggio 2013, n. 11021, in *F. it.*, 2013, I, c. 2136, con nota di E. D'Alessandro, questa figura che costituisce una sorta di preclusione o di decadenza processuale, non esiste nel nostro ordinamento.

⁽¹⁵⁾ Cass. 18 aprile 2013, n. 9483, in *Mass. F. it.*, 2013.

⁽¹⁶⁾ Cass. 18 aprile 2013, n. 9483, cit.

3. – È in questo scenario che le sezioni unite hanno affrontato la questione del danno punitivo, non dopo aver segnalato che ipotesi di danno punitivo, o di sanzioni civili indirette, come dirò fra breve, sono certamente presenti nel nostro ordinamento. Una parte importante del ragionamento svolto in motivazione è la ricognizione proprio di queste ipotesi, compiuto anche precedenti pronunce, puntualmente richiamate, anche con un rinvio. Infatti buona parte di questi sono richiamati nell'ordinanza di rinvio e precisamente:

«– la l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, prevede il pagamento di una somma “in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”;

– l'art. 96 c.p.c., comma 3° (aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45), che prevede la condanna della parte soccombente al pagamento di una “somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (nel processo amministrativo vd. il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 26, comma 2°);

– l'art. 709 *ter* c.p.c. (inserito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 2), in base al quale, nelle controversie tra i genitori circa l'esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento della prole, il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui natura assume sembianze punitive;

– la l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158 e, soprattutto, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125 (proprietà industriale), che riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall'autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l'agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato, sebbene il cons. 26 della direttiva CE (cd. *Enforcement*) 29 aprile 2004, n. 48 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), attuata dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158), abbia precisato che “il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo” (Cass., n. 8730 del 2011 ne ammette la “funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi”);

– il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 *undecies*, comma 2° (in tema di intermediazione finanziaria), che prevede, nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, che la Consob possa costituirsi parte civile e “richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto

dell'offensività del fatto, delle qualità del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato”;

– il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3-5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al risarcimento del danno, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva (il cui importo è determinato dal giudice sulla base dei seguenti criteri: gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente)»⁽¹⁷⁾.

A questo elenco deve aggiungersi anche il riconoscimento delle *astreintes* previste in altri ordinamenti come quello francese e belga⁽¹⁸⁾, puntualmente ricordate anche dalle sezioni unite:

– in tema di brevetto e marchio, il r.d. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e r.d. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati dal d. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2;

– il d. legisl. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della “gravità del fatto”;

– l'art. 614 *bis* c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento,

⁽¹⁷⁾ Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, in *F. it.*, 2016, I, c. 1973, con nota di E. D'ALESSANDRO, *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*; in *Corr. giur.*, 2016, p. 909, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*; in *Danno e resp.*, 2016, p. 827, con nota di P.G. MONATERI, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle sezioni unite*; e di G. PONZANELLI, *Possibile intervento delle sezioni unite sui danni punitivi*; e in *G. it.*, 2016, p. 1854, annotata da A. DI MAJO, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Cass., 15 aprile 2015, n. 7613, in *Foro it.*, 2015, I, c. 3951, con nota di A. MONDINI, *Astreintes, ordine pubblico interno e danno punitivo*; in *Danno e resp.*, 2015, p. 1155, con nota di G. CORSI, *Il sì della suprema corte all'astreinte straniera*; in *R. d. proc.*, 2016, p. 243, con nota di A. GIULIANO, *Compatibilità delle astreintes con l'ordine pubblico italiano*; in *G. it.*, 2016, p. 562, con nota di A. MENDOLA, *Astreinte e danni punitivi*, e di A. DI MAJO, *I confini mobili della responsabilità civile*; in *Resp. civ.*, 2015, p. 1894, con nota di A. VENCHIARUTTI, *Le astreintes sono compatibili con l'ordine pubblico interno – E i punitive damages?*; e in *R. d. priv.*, 2016, p. 461, con nota di R. PARDOLESI, *Dna polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della cassazione*.

«tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;

– il d. legisl. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell’ottemperanza, ha considerato le ipotesi in cui è la legge che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore: come – accanto alle disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p. – l’art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte dell’accertamento dell’illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva;

– la l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non riscontrata; l’art. 709 *ter*, n. 4, c.p.c. che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull’affidamento della prole;

– o ancora il d.l. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in l. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali⁽¹⁹⁾;

– la l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 8, rubricato «*Tentativo obbligatorio di conciliazione*», al comma ult., prevede che, se alcuna parte non partecipa a questo tentativo, «il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione».

L’elenco è davvero molto ampio e probabilmente non esaustivo; a questo si accompagnano almeno tre pronunce della Corte costituzionale, due delle quali meritano di essere ricordate anche in questa sede. La prima ha ritenuto legittima la normativa lavoristica diretta a «introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione», con l’effetto di «approssimare l’indennità in discorso al danno potenzialmente sofferto a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro sino alla sentenza», senza ammettere la detrazione dell’*aliunde perceptum* e così facendo assumere all’indennità onnicomprensiva «una chiara valenza sanzionatoria»⁽²⁰⁾.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit. § 5.2.

⁽²⁰⁾ C. cost. 11 novembre 2011, n. 303, in *F. it.*, 2012, I, c. 717.

La seconda ha rigettato la richiesta di incostituzionalità dell'art. 96 c.p.c. nel nuovo testo, attribuendo la natura «non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflative» di questa disposizione e dell'abrogato art. 385 c.p.c.⁽²¹⁾.

Compilando l'elenco di misure pecuniarie afflittive molto eterogeneo, viene da chiedersi come sia stato possibile che in passato l'argomento dell'ordine pubblico abbia consentito di negare il riconoscimento in sede di delibazione, a ben vedere c'è una varietà di ipotesi che addirittura avrebbe consentito di ragionare in termini di reciprocità.

Adoperando un argomento ulteriore, la suprema corte ha collegato la figura del danno punitivo a alle responsabilità civile; questa è la conclusione del ragionamento: «ciò non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati. Ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario»⁽²²⁾.

Sono conclusioni affatto condivisibili, che meritano solo qualche precisazione.

4. – La Corte ha fatto la scelta di includere nella responsabilità civile la funzione deterrente propria del danno punitivo. Ciò non toglie che il danno punitivo sia diverso dal danno che nasce dal fatto illecito, il quale, proprio per questa ragione, è fonte di obbligazione (art. 1173 c.c.). Mentre il risarcimento che nasce da un ordinario fatto illecito non richiede alcuna tipicità, posto che serve a riparare la vittima, diverso è per il danno punitivo, la cui funzione è proprio quella di punire l'autore del fatto, sul presupposto della sua anti-giuridicità. Certo il comune linguaggio accosta la responsabilità civile alla responsabilità penale, alla responsabilità amministrativa e così via. E l'uso del sintagma "responsabilità", in questo contesto sistematico, storicamente porta con sé l'idea della punizione dettata

⁽²¹⁾ C. cost. 23 giugno 2016, n. 152, in *F. it.*, 2016, I, c. 2639; in *Corr. giur.*, 2016, p. 1586, con nota di C. ASPRELLA, *L'art. 96, 3° comma, c.p.c. tra danni punitivi e funzione indennitaria*; e in *Nuova g. civ. comm.*, 2016, p. 1642, con nota di V. VISCONTI, *La corte costituzionale e l'art. 96, comma 3°, c.p.c.*

⁽²²⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.

dall'esigenza di sanzionare le conseguenze della condotta tenuta, posto che il libero arbitrio trova nella responsabilità un adeguato controlimito.

Aggiungerei anche che il collegamento fra danno risarcibile e danno punitivo è molto forte nella cultura italiana, mentre è assente nei Paesi in cui è stato inventato il danno punitivo o in quelli che ne hanno fatto un certo uso, penso alla nascita delle *astreintes* in Francia o in Belgio⁽²³⁾. Il danno punitivo nasce per contrastare la frode fra privati, mediante una procedura che ha la pretesa di funzionare indipendentemente da un intervento diretto dello Stato, con i suoi funzionari. Certo occorre una sentenza, poiché nessuno può farsi giustizia da solo, ma il risultato di questa va a vantaggio di chi ha subito la frode, poiché in questo modo ha interesse a denunciarla, anche per la collettività. Dal canto suo, lo Stato vede nella condanna al danno punitivo la garanzia del rispetto della legalità, con altro linguaggio si potrebbe dire che, in tal modo, lo Stato si assicura la *compliance*.

Seppur in assenza di una frode, una logica analoga è perseguita dall'*astreintes*, il cui fine è quello di garantire l'attuazione di un obbligo, laddove l'esecuzione in forma specifica potrebbe risultare inidonea. Chi ha interesse a ricevere l'adempimento, trova nelle *astreintes* una valida misura che garantisce la spontanea collaborazione dell'obbligato, poiché il timore della condanna sarebbe per lui il male peggiore. Ancora una volta lo Stato vede in questa figura la possibilità di assicurarsi la *compliance*.

Non è così scontato trovare un collegamento tra queste figure e quel danno risarcibile, di consolidata tradizione che, nato da un fatto illecito, la cui prestazione è proprio il risarcimento del danno, secondo l'art. 1173 c.c. Nel danno punitivo, c'è l'antigiuridicità della condotta dell'autore, comune al fatto illecito, ma, nel primo, questa è condizione necessaria e sufficiente per la condanna; mentre, nel secondo, occorre che la vittima provi di aver subito una perdita patrimoniale o non patrimoniale per la nascita dell'obbligazione. Nel danno punitivo, giova ripeterlo, la condotta illecita dell'autore è sufficiente, poiché è proprio da questa che una legge espressamente fa nascere la sanzione: il danno punitivo, appunto. Per il modo in cui la storia della responsabilità civile è evoluta, per lo spostamento di attenzione che c'è stata dall'autore del fatto alla posizione della vittima, per il collegamento che si è, quindi, correttamente stabilito fra l'art. 2043 e l'art. 1173

(23) Un'ampia ricognizione di queste figure è contenuta in F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli 2013, p. 243 ss.

c.c., il danno punitivo deve leggersi come eccezione all'interno della responsabilità civile, quando addirittura non lo si voglia collocare al di fuori.

Certo la tradizione continua ad esercitare una forte influenza culturale e un grande fascino, al quale non si sono sottratte le sezioni unite. Il desiderio di dare sistematicità adoperando categorie note è all'origine della scelta di riscoprire la funzione punitiva e deterrente della responsabilità civile. La lettura dell'art. 1173 c.c., diviso fra contratto e fatto illecito, oscura la seconda parte della norma, quindi fatica ad individuare altri fatti fonte di obbligazioni, diversi dal fatto illecito. Proprio per questo «in Cass. [8 febbraio 2012, n. 1781, cit.] l'esclusione del carattere sanzionatorio della responsabilità civile è stata più esplicitamente riferito ai limiti della "verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale"»⁽²⁴⁾. Le Sezioni Unite ritengono che questa analisi sia superata e non possa più costituire, in questi termini, idoneo filtro per la valutazione di cui si discute. Ciò soprattutto in ragione del fatto che da qualche anno sempre le Sezioni Unite, in tema di responsabilità degli amministratori⁽²⁵⁾, hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato *lato sensu* sanzionatorio al risarcimento».

Questo capo della decisione del 2015, la sentenza in commento dedica una particolare attenzione⁽²⁶⁾, anche se si tratta di un *obiter* dal momento che quel *dictum* esclude l'impiego del criterio differenziale nella stima e nella liquidazione del danno cagionato, proprio perché altrimenti la sentenza finirebbe per punire gli amministratori, anziché riparare il danno alla società (art. 2392 c.c.) o ai creditori sociali (art. 2394 s. c.c.). Senonché, proprio questo riferimento, è indicativo di un certo modo di ragionare e di una raggiunta consapevolezza che anche nel nostro ordinamento il risarcimento del danno può assumere un carattere punitivo.

Ma su questo punto occorre indulgiare, prima di riprendere il percorso seguito dalle sezioni unite qui in commento.

⁽²⁴⁾ Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.

⁽²⁵⁾ Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, in *G. comm.*, 2016, II, p. 529, con nota di M. COSSU, *Azione di responsabilità della curatela fallimentare e quantificazione del danno risarcibile*; e in *F. it.*, 2016, I, c. 667, annotata da F. DI CIOMMO, *Danni cagionati al patrimonio sociale, azioni di responsabilità e onere della prova secondo le sezioni unite: brevi note (parzialmente) critiche*.

⁽²⁶⁾ Cfr. Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit. § 5.1.

5. – Ha senso distinguere tra funzione punitiva del risarcimento del danno aquiliano e danno punitivo. L'aggettivo "punitivo" accostato al risarcimento del danno aquiliano sta ad indicare che la figura resta quella del danno civile tradizionale, stimabile nella differenza tra il patrimonio della vittima prima del sinistro e quella esistente dopo quell'evento; mentre l'aggettivo "punitivo" accostato al danno sta ad indicare che la figura in questione non è danno in senso tecnico, bensì è pena privata o, come sosteneva Galgano, è una sanzione civile indiretta, con questa efficace sintesi: «sanzioni dunque "punitive", non rivolte a reintegrare un interesse particolare leso, bensì a proteggere un interesse generale. Oppure sanzioni "indirette": diciamo sanzioni "indirette" perché facciamo riferimento a misure, che della sanzione hanno soltanto la funzione; mirano a garantire l'effettività dell'ordinamento giuridico, a prevenire la trasgressione di precetti posti a salvaguardia di interessi generali» (27).

Una certa funzione punitiva del risarcimento, che non è il danno punitivo, la troviamo nel risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, quando il giudice impiega il criterio del profitto conseguito dal trasgressore per liquidare il danno subito dal diffamato. È ben vero che il profitto conseguito dal trasgressore può essere un elemento presuntivo per stimare la quantità di sofferenza e di disagio subiti dalla vittima, ma è altrettanto vero che non si esclude per questa via, l'intento di punire il trasgressore. La funzione del risarcimento resta prevalentemente riparatoria, ma a questa si affianca anche quella punitivo-preventiva (28).

In una vicenda in cui lo Stato era soggetto leso, il giudice ha deciso che «lo Stato ha diritto di chiedere nei confronti degli autori del reato di strage il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla lesione arrecata alla sua immagine e alla sua sicurezza (nella specie: non è stato riconosciuto alcunché, poiché il tribunale ha escluso che potessero essere considerati danni le perdite della bilancia dei pagamenti, per il negativo impatto sul

(27) F. GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali*, in *Contratto e impr.*, 1987, p. 531 ss.

(28) Cfr. Trib. Venezia, 5 giugno 2002, in *D. eccl.*, 2003, II, p. 64: «Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della determinazione, necessariamente equitativa, del danno non patrimoniale risarcibile alla persona offesa, vanno considerati le condizioni sociali del danneggiato, la sua collocazione professionale, l'entità del patema d'animo sofferto in relazione al contesto sociale, l'utile ricavato dalla pubblicazione, le condizioni economiche del responsabile, la notorietà del personaggio, il tipo di notizia (gravità dell'offesa), l'intensità dell'elemento psicologico, la diffusione della pubblicazione, le modalità di esposizione dei fatti (tipo di articolo, collocazione, anche del titolo), l'ampiezza ed il risalto dei fatti diffamatori, il tempo trascorso da questi, l'esistenza di altri articoli analoghi».

trend dell'attività turistica e degli investimenti economici). Lo Stato ha diritto di chiedere nei confronti degli autori del reato di strage il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla lesione arrecata alla sua immagine e alla sua sicurezza, poiché lo Stato italiano risulta titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, con riferimento al delitto di banda armata»⁽²⁹⁾.

Diversi sono tutti i casi richiamati nella motivazione della sentenza in commento, fra i quali ricordo soltanto l'art. 96 c.p.c. La *ratio* di questa norma è proprio quella di punire chi abusa nell'esercizio di un diritto, in danno di altri: lo scopo della condanna pecuniaria è di punire e di disincentivare proprio quelle condotte. Questo è un vero e proprio danno punitivo, che non si apparenta neppure lontanamente con il risarcimento del danno tradizionalmente inteso.

Le sezioni unite sono perfettamente consapevoli di questa distinzione nel momento in cui hanno precisato che «questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una “qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25, comma 2°, cost., nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali”»⁽³⁰⁾.

È la nostra tradizione che ci impedisce di punire sulla base di una norma in bianco o di una norma talmente elastica da sconfinare in clausola generale⁽³¹⁾. La regola è affatto consolidata nella nostra cultura, al punto da valere anche nell'ambito della deontologia. È proprio questa la ragione per la quale la norma finale dell'abrogato codice deontologico forense, che faceva un generico rinvio alla legge per sanzionare le condotte degli avvocati, è stata soppressa nell'ultima versione, ora vigente, proprio per mancanza del rispetto del principio di tassatività della fattispecie criminosa di condanna. Il ragionamento è accolto nella pronuncia in commento, dove si afferma che «il principio di legalità postula che una condanna straniera a “risarcimenti punitivi” provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che

⁽²⁹⁾ Trib. Bologna, 10 ottobre 2014, in *Danno e resp.*, 2015, p. 713 ss., con nota di M. FRANZONI, *Strage del 2 agosto 1980 e risarcimento allo Stato*, nel caso di specie: il Tribunale ha riconosciuto il danno non patrimoniale arrecato all'identità ed all'immagine dello Stato italiano, nella misura di € 1.000.000.000,00. La condanna per un importo così importante, preceduta dalla liquidazione di un danno patrimoniale di cifra minore ma non certo bagatellare, può ingenerare il sospetto che qui il giudice abbia inteso riparare, punendo gli autori del reato di strage. Tuttavia anche questa vicenda deve essere ricondotta all'interno del risarcimento del danno, non invece nell'alveo del danno punitivo.

⁽³⁰⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 5.1.

⁽³¹⁾ Su queste distinzioni, mi sono soffermato in M. FRANZONI, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto*, in *Contratto e impr.*, 1999, p. 83 ss.

il giudice *a quo* abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia “secondo principi e soluzioni” di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l’ordinamento italiano»⁽³²⁾. Con la ulteriore sottolineatura: «dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)»⁽³³⁾. Tutto questo perché deve essere «presidio basilare per la analisi di compatibilità si desume in ogni caso dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione relativo ai “Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene”. La sua applicazione comporta, è stato notato anche in dottrina, che il controllo delle Corti di appello sia portato a verificare la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione»⁽³⁴⁾.

Ciò premesso, tuttavia, l’idea di collegare l’esigenza di punire alla responsabilità civile è stata giudicata come un’imprescindibile necessità: «In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva»⁽³⁵⁾.

Allo stato attuale, questa è la conclusione cui siamo giunti. La responsabilità civile può operare per risarcire un danno, così facendo nascere un’obbligazione (art. 1173 c.c.), una volta soddisfatto il vaglio dell’ingiustizia dell’interesse leso e la prova di un danno risarcibile (art. 2043 c.c., seconda parte), in tal caso la sua funzione è compensativa, quand’anche il danno sia non patrimoniale (art. 2059 c.c.). La responsabilità civile, quale figura dalla quale nasce un’obbligazione, può operare per la punizione di

⁽³²⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 7.

⁽³³⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, *ibidem*, che così prosegue: «Resta poi nella singolarità di ogni ordinamento, a seconda dell’attenzione portata alla figura dell’autore dell’illecito o a quella del danneggiato, la declinazione dei risarcimenti punitivi e il loro ancoraggio a profili sanzionatori o più strettamente compensatori, che risponderà verosimilmente anche alle differenze risalenti alla natura colposa o dolosa dell’illecito».

⁽³⁴⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, *ibidem*, che così prosegue: «La proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, a prescindere da questo disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile».

⁽³⁵⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 5.1.

una certa condotta, con la comminatoria di un danno punitivo, a condizione che l'illecito sia tipico e tale rimedio sia espressamente previsto da una norma.

La responsabilità civile può anche servire per punire un certo comportamento, laddove l'antigiuridicità della condotta sia il fatto che la legge sanziona con l'obbligo di pagare una certa somma di denaro. Questa vicenda è certamente eccezionale rispetto alla ordinaria funzione della responsabilità civile, allo stesso modo in cui, ad altro riguardo, si pone la buona fede in senso soggettivo, rispetto alla buona fede in senso oggettivo. In tal caso, il giudice della delibazione deve verificare «che nell'ordinamento straniero (non per forza in quello italiano, che deve solo verificare la compatibilità della pronuncia resa all'estero) deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi»⁽³⁶⁾. Sembra di sentire passi importanti di Beccaria, quando si legge che «il principio di legalità postula che una condanna straniera a “risarcimenti punitivi” provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice *a quo* abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia “secondo principi e soluzioni” di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l'ordinamento italiano. Ne discende che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)»⁽³⁷⁾.

6. – Un'ultima questione riguarda il controllo sulla proporzionalità del danno punitivo rispetto al risarcimento del danno. Questo principio, che pure va attribuito a Beccaria, è accolto in tutti gli ordinamenti occidentali, anche nell'VIII emendamento della Cost. americana e su questo si sofferma a lungo la sentenza in commento, come abbiamo già osservato in precedenza. L'estensore dà conto che anche negli USA, che hanno visto nascere la maggior parte delle controversie in tema di delibazione di sentenze di condanna al danno punitivo, si è formato un orientamento che nega legittimità ai danni cosiddetti *grossly excessive*. Già nel 1996 la Corte Suprema (caso BMW Supreme Court (Usa), 20-051996.) aveva ripudiato, con due sole opinioni dissenzienti, «questa configurazione dell'istituto, dodici anni dopo il percorso si era quasi ultimato. Nel mentre

⁽³⁶⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 7.

⁽³⁷⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, *ibidem*.

gran parte degli Stati disciplinavano normativamente l'istituto, sottraendolo a verdetti imprevedibili delle giurie (pur costituite, in origine, per garantire al danneggiante il giudizio dei suoi pari), la *Supreme Court* (20-022007, caso *Philip Morris*) sanciva che nel diritto statunitense lede la due *process clause*, di cui al XIV emendamento della Costituzione, la concessione di danni punitivi basati sul valore del diritto di credito vantato da tutti coloro che non hanno instaurato la lite. E la sentenza *EXXON* (U.S. *Supreme Court*, 25 giugno 2008) è giunta a stabilire anche un rapporto massimo di 1 a 1 tra importo della somma riconosciuta a titolo compensativo e liquidazione punitiva»⁽³⁸⁾.

Anche queste ulteriori considerazioni portano ad avvalorare l'idea che il danno punitivo non sia affatto incompatibile con il nostro ordinamento e che anzi i principi che lo governano sono simili a quelli che appartengono alla nostra tradizione giuridica. Fra l'altro il tentativo di "tabellare" il danno punitivo sembra procedere nella direzione che favorisce l'incontro fra responsabilità civile e assicurazione. Del resto in alcuni stati degli Stati Uniti il danno punitivo è oggetto di assicurazione.

⁽³⁸⁾ Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 7.1.